

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Tommaso PARISI	Consigliere
Roberto ANGIONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 25985 del registro di Segreteria, instaurato ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di CAREDDA MICHELE, C.F. CRDMHL52M04L407S, nato il 4 agosto 1952 a Treviso, residente a Quartu Sant'Elena Strada Com.le Su Mori De Su Sali n.7;

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 23 giugno 2023;

UDITI, nella pubblica udienza del 15 febbraio 2024, il relatore Consigliere Roberto ANGIONI ed il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Fabiana Olla;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in data 23 giugno 2023, ritualmente notificato, la Procura erariale conveniva in giudizio il Sig. CAREDDA

MICHELE per vederlo condannare al risarcimento del danno determinato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per fatti di assenteismo fraudolento, quantificato nella misura complessiva di **euro 2.319,90.**

II. Riferiva in particolare il Procuratore Regionale che in data in data 17 marzo 2017 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari aveva comunicato alla Procura erariale ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p., l'esercizio dell'azione penale nei confronti del sig. Careda Michele - all'epoca dei fatti dipendente del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in qualità di responsabile del Centro Superiore Ricerche Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD) - in riferimento a diverse fattispecie di reato, tra le quali quella della falsa attestazione della presenza in servizio ai sensi dell'art. 55 quinquies del d.lgs. n.165/2001.

Nonostante fosse stata dichiarata in sede penale l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, gli accertamenti delle indagini penali e quelli successivamente svolti da parte della Procura regionale avevano permesso di appurare che nel periodo ricompreso tra l'aprile 2008 ed il dicembre 2009 il convenuto aveva attestato falsamente la propria presenza in servizio presso la sede di Cagliari o la missione presso altre località della regione Sardegna, pur essendosi in realtà recato (prevalentemente) a Verona per ragioni estranee al servizio, come risultante dalla comparazione tra le risultanze delle presenze mensili e delle missioni/trasferte effettuate, da un lato, con i dati forniti dal vettore aereo Meridiana e le copie delle fatture alberghiere riversate in atti, dall'altro.

Il convenuto non aveva in ogni caso mai richiesto ed ottenuto in tali occasioni,

rieepilogate nell'atto di citazione, alcuna autorizzazione dell'Amministrazione a recarsi fuori dalla Sardegna, come prescritto dalla regolamentazione interna adottata con ordine di servizio n. 8/2006.

III. Ravvisata la natura dolosa della fattispecie illecita, connotata dall'artata falsificazione dei fogli di presenza e della presentazione di ulteriore falsa documentazione, la Procura regionale puntualizzava che anche prescindendosi dall'applicabilità temporale delle sopravvenute disposizioni dell'art. 55 quinquies del d.lgs.n.165/2001, solo in parte applicabile alle condotte contestate, l'assenza fraudolenta dal posto di lavoro aveva determinato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili un danno da ingiustificata erogazione della retribuzione, quantificato nella misura di **euro 2.319,90**, cui dovevano sommarsi rivalutazione monetaria e interessi legali.

IV. I medesimi fatti erano stati contestati in sede istruttoria mediante invito a dedurre notificato in data 12 novembre 2021, rimasto tuttavia senza riscontro.

V. Non costituitosi in giudizio il convenuto, all'udienza del 15 febbraio 2024 il Pubblico Ministero effettuava richiamo agli atti del giudizio ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di citazione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, constatata la ritualità della notifica dell'atto di citazione al convenuto e la sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiara la contumacia.

2. Nel merito, la domanda è fondata e merita integrale accoglimento, risultando comprovati i presupposti della dedotta responsabilità erariale.

La fattispecie, ai fini che qui interessano, è stata regolata in tempi relativamente recenti, solo minimamente coincidenti con il verificarsi dei fatti

oggetto del presente procedimento, dall'art.55 quinquies, comma 2, del D.lgs.n.165/2001, introdotto a far data dal 15 novembre 2009 dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n.150, a mente del quale il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, “...ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine subito dall'amministrazione” (testo successivamente modificato con il richiamo al danno all'immagine “di cui all'articolo 55-quater, comma 3-quater” a seguito delle modifiche intervenute con d.lgs. 25 maggio 2017, n.75).

Fermo restando che solo i fatti contestati al convenuto nelle date del 16.11.2009 e dell'11.12.2009 ricadono pienamente nella disciplina sopra richiamata dell'art.55 quinquies, comma, 2 (determinando per via normativa la diretta quantificazione dell'ammontare del danno erariale in misura pari alla retribuzione percepita), è stato correttamente considerato nell'atto di citazione, quanto agli episodi precedenti ricompresi nel periodo tra il 3.4.2008 ed il 20.10.2009, che l'introduzione della richiamata disciplina, intervenuta a regolare complessivamente anche altri differenti profili del fenomeno dell'assenteismo fraudolento, si era sostanzialmente sovrapposta all'univoco indirizzo giurisprudenziale che nei casi di assenteismo fraudolento come quello oggi in esame aveva già affermato la sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile del pubblico dipendente “assenteista” sulla base delle regole generali dell'art.1, della legge n.20 del 1994, ed aveva già

ancorato il danno patrimoniale, cagionato all'Ente di appartenenza, all'indebita percezione del corrispettivo economico, in quanto ottenuto in assenza della controprestazione lavorativa (potendo peraltro ricorrere anche ulteriori e diverse tipologie di danno: spese ingiustificatamente sostenute dall'Ente, danno da disservizio, danno da tangente etc.)

Ai fini che qui interessano, è quindi sufficiente richiamare quanto chiaramente indicato, con ampi richiami giurisprudenziali, dalla sentenza della Corte dei conti Sez. Lombardia n. 85/2008, e cioè che *"...il giudice contabile ha già in passato ben chiarito che "in presenza di accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa da parte dei pubblici dipendenti, è pacifica e consolidata la giurisprudenza della Corte dei conti nel riconoscere la responsabilità amministrativa contabile dei predetti dipendenti pubblici, ritenendo che il danno è, in questi casi, quanto meno pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Pubblica datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore dei dipendenti pubblici in questione nel periodo in cui essi non hanno reso la dovuta prestazione lavorativa, fatti salvi comunque gli ulteriori danni che possono essere stati causati a motivo della assenza arbitraria nella gestione dei servizi ai quali i predetti dipendenti pubblici erano addetti o preposti" (si vedano, fra le tante, Sez. giurisd. reg. Molise, n. 226 del 22 novembre 1996; Sez. giurisd. reg. Toscana, n. 275 del 20 maggio 1996; Sez. giurisd. reg. Veneto, n. 238 del 29 novembre 2000; Sez. giurisd. reg. Marche, n. 807 del 28 ottobre 2003; Sez. giurisd. reg. Sicilia, n. 2375 del 23 agosto 2004; Sez. giurisd. reg. Liguria, n. 704 del 19 maggio 2005; questa Sezione giurisdizionale regionale con le sentenze n. 50/E.L./96 del 17 gennaio 1996; n. 152/R/96 dell'11 marzo 1996;*

n. 290/E.L./97 del 21 luglio 1997; n. 831/R/98 del 2 ottobre 1998; n. 52/R/99 dell'8 febbraio 1999; n.379/E.L./99 del 1° luglio 1999; n. 424/R/2000 del 31 luglio 2000; n. 2/E.L./2004 del 9 gennaio 2004” (nello stesso senso, anche, Corte dei conti, Terza Sez. App. n.294/2008; Sez. Friuli Venezia Giulia n.131/2009 e n.278/2008).

3. Quanto alla prova del fatto materiale contestato nel presente giudizio, al di là delle stesse rilevanti indicazioni della sentenza n.1790 del 21.9.2017 del Tribunale Penale di Cagliari - da considerarsi elemento liberamente valutabile dal Giudice - soccorrono inequivocabilmente i puntuali e specifici accertamenti compiuti dal Compartimento della Polizia Stradale della Sardegna, Squadra di Polizia Giudiziaria, compendiati nelle informative CAPE10/2011/059200A Prot. Inf. n. 130000181 dell'8.01.2013 e n. 13.5100./200A del 26.7.2013, gli atti ad essi allegati e gli esiti delle ulteriori attività istruttorie compiute dalla Procura regionale (e cioè riscontri delle presenze in servizio, incrociati con le evidenze dei viaggi aerei e le ricevute alberghiere), dai quali risulta la volontaria falsa attestazione della presenza in servizio operata dal convenuto mediante mezzi fraudolenti nelle singole occasioni indicate in citazione.

Inoltre, è rimasta acclarata *per tabulas* anche la sua deliberata violazione degli ordini di servizio interni che gli avrebbero imposto di richiedere al direttore del CSRPAD l'autorizzazione a spostarsi al di fuori del territorio della Sardegna per esigenze lavorative (ordine di servizio del 4.8.2006, acquisito in atti): si trattava per di più di regolamentazione appositamente introdotta, stando ai riscontri istruttori, proprio “...*per l'abitudine che l'Ing. Caredda aveva di recarsi spesso in tutto il territorio nazionale*” (dichiarazioni di

Iacoangeli Domenico in data 16 dicembre 2013), a conferma della sua volontaria sottrazione ai propri obblighi di servizio.

4) In applicazione dei principi sopra riportati e dei riscontri in atti, l'ammontare del danno patrimoniale direttamente determinato all'Amministrazione di appartenenza per via dell'assenza ingiustificata dal servizio è stato correttamente quantificato dalla Procura regionale con riferimento alla retribuzione indebitamente percepita nelle giornate indicate nell'atto di citazione, in adesione con quanto comunicato dalla Ragioneria dello Stato nella sua nota del 21 febbraio 2022, prot. n.9010 a fronte di specifica richiesta istruttoria.

Ne deriva, quindi, che il convenuto, come richiesto in citazione, deve essere condannato alla rifusione all'Amministrazione di appartenenza dell'indicato importo di **euro 2.319,90** quale danno erariale cagionato con condotta volontaria e dolosa, oltre a rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella data del 12.12.2009 (in cui sono cessate le condotte illecite) sino alla pubblicazione della presente sentenza, ed oltre interessi legali calcolati dalla data della sua pubblicazione sino al soddisfo.

5. Le spese di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del Codice della giustizia contabile, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia di CAREDDA MICHELE;
- condanna CAREDDA MICHELE al pagamento in favore del pubblico erario e, segnatamente, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, dell'importo complessivo di **euro 2.319,90**, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, da calcolarsi nel modo e con la decorrenza precisati in motivazione;
- condanna, altresì, il convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, che si liquidano in euro **285,87** (diconsi euro duecentottantacinque/87).

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15 febbraio 2024.

L'ESTENSORE

Roberto Angioni

firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/02/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

firmato digitalmente